



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Rossella	Cassaneti	Presidente f.f. (relatore)
Marzia	De Falco	Consigliere
Michele	Minichini	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74265** del registro di Segreteria, instaurato con atto di riassunzione della Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di **TRAMONTANO Valeria** (c.f. TRMVVLR90L71F839P) nata a Napoli il 31/7/1990 e residente a Sant'Antimo (NA) in Via Crucis n. 59;

VISTO l'atto di riassunzione del giudizio n. 74265, depositato dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale il 16 marzo 2026;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16 giugno 2026 , con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 16/3/2026, la

Procura Regionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di TRAMONTANO Valeria, onde sentirla condannare al pagamento in favore dell'INPS della somma complessiva di € 32.580,12 (importo indicato nell'atto di riassunzione, per mero refuso, in € 35.580,12), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale importo dalla stessa percepito a titolo di reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di maggio 2020 al mese di febbraio 2023.

Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 47/2026, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 423/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere delle ipotesi di indebita percezione del contributo da parte dei privati, disponendo conseguentemente il rinvio a questo Giudice di primo grado -ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) C.G.C.- per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio d'appello.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposite domande in data 7/4/2020 e in data 17/11/2021, in cui la richiedente aveva ommesso di comunicare all'INPS la situazione di detenzione nel periodo 31/5/2017 – 13/5/2021 del convivente Flagiello Pasquale, condannato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 1/10/2019, per il reato di estorsione continuata in concorso. La TRAMONTANO, quindi, risultava avere scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente *in*

subiecta materia laddove contempla, in particolare, l'esclusione dal parametro di calcolo della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3 del d.l. 4/2019, direttamente influente sul calcolo del *quantum* del beneficio (comma 4 dell'art. 2 del d.l. cit.) per i componenti del nucleo familiare indicato quale beneficiario finale della misura laddove, all'interno dello stesso, vi siano soggetti che si trovino, tra le altre circostanze elencate dalla norma (art. 3, comma 13 d.l. cit.), in stato detentivo o siano stati condannati per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. Laddove, dunque, sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti di cui al citato art. 7, comma 3, sia un componente del nucleo familiare del richiedente, la normativa prevede una riduzione della scala di equivalenza tale da consentire di non tener conto di tale componente, la cui presenza, in seno al nucleo familiare, risulta così "neutralizzata".

Per tali fatti, rappresentava la P.R., era stata ricevuta *notitia damni* con documentata informativa prot. 00668617 del 7/12/2023 della Guardia di finanza – Gruppo di Giugliano in Campania.

Descritti il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l'imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nella sentenza n. 468/2022 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nonché talune pronunce di Sezioni contabili territoriali inerenti provvidenze ritenute simili.

La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.

Nella pubblica udienza odierna il PM, chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata la contumacia della convenuta, richiamava le considerazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito sviluppati nel medesimo atto di citazione, chiedendo la decisione nel merito della causa in presenza del superamento da parte del giudice d'appello del pregiudiziale ostacolo alla declaratoria della giurisdizione contabile.

All'esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Va preliminarmente dichiarata ai sensi dell'art. 93 C.G.C., la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 22/4/2026 ad opera del funzionario UNEP presso il Tribunale di Napoli Nord, mediante consegna a mani proprie di copia conforme del ridetto atto introduttivo del presente giudizio e del correlato d.f.u.

B. La questione della giurisdizione di questo giudice, in tema di danno arrecato dalla percezione del reddito di cittadinanza, è stato risolto in senso affermativo dalla sentenza della Sez. II di appello n. 47/2026 che, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, ha riformato la sentenza n. 423/2024 di questa Sezione giurisdizionale ed ha rimesso al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio nonché per la decisione sulle spese del grado di appello.

Stante il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, si deve procedere ad esaminare il merito della domanda. Il *thema decidendum* è

rappresentato dall'accertamento della responsabilità di TRAMONTANO Valeria per il danno erariale di € 32.580,12, pari a quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di febbraio 2023, essendo avvenuta l'ammissione al beneficio in parola, in un determinato importo, sulla base della omessa dichiarazione, da parte del soggetto percettore, di circostanze che avrebbero influito sulla determinazione del *quantum* del beneficio.

C. Nel merito che va affrontato nella presente sede di riassunzione del giudizio da parte del requirente erariale, la pretesa da questi illustrata nell'originario atto di citazione si rivela fondata e va accolta.

La segnalazione di danno erariale è stata ricevuta dall'Ufficio di Procura con documentata informativa prot. 00668617 del 7/12/2023 della Guardia di finanza – Gruppo di Giugliano in Campania dell'indebita percezione da parte della Sig.ra TRAMONTANO Valeria, come sotto generalizzata, di provvidenze finanziarie relative al cosiddetto "reddito di cittadinanza" di cui al d.l. del 28/1/2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28/3/2019, n. 26 e ss.mm.ii., per aver ottenuto dall'INPS, a seguito di domande presentate in data 7/4/2020 e in data 17/11/2021, l'erogazione del reddito di cittadinanza, omettendo però di indicare nelle relative richieste la situazione di detenzione nel periodo 31/5/2017 – 13/5/2021 del convivente Flagiello Pasquale, condannato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 1/10/2019, per il reato di estorsione continuata in concorso, inducendo così in errore l'INPS, con artifici e raggiri omissivi, in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge

per l'accesso al beneficio in un importo superiore a quello spettante, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto consistente nella percezione del reddito di cittadinanza.

L'odierna convenuta, come acclarato dagli inquirenti, omettendo di dichiarare nelle domande presentate e nella allegata documentazione (cfr. domande: INPS-RDC-2020-2383447, presentata in data 7/4/2020 e INPS-RDC-2021-4999778, presentata in data 17/11/2021 e relative DD.SS.UU., allegati 1 e 2 dell'informativa prot. 00668617/2023) in relazione al soggetto indicato come convivente, Sig. Flagiello Pasquale (nato a Napoli il 2/12/1984), condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di estorsione continuata in concorso ex artt. 81, 110 e 629 c.1 c.p. (sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/4/2019, divenuta irrevocabile in data 1/10/2019), la situazione di detenzione del medesimo soggetto nel periodo dal 31/5/2017 al 13/5/2021 (allegato 3 all'informativa Gdf cit.), ha artificiosamente rappresentato all'amministrazione una situazione diversa da quella reale.

Tale omessa comunicazione ha portato al disvelamento di una circostanza (condanna e dello stato detentivo del soggetto, come da certificato del casellario giudiziale in atti) influente sulla determinazione del *quantum* del beneficio erogabile alla richiedente, con conseguente accertamento della violazione da parte di costei, dell'obbligo dichiarativo, che ha consentito all'attuale convenuta di conseguire un beneficio maggiore di quello che le sarebbe spettato, stante la diretta influenza di quanto falsamente rappresentato sul calcolo del *quantum* ai sensi della scala di equivalenza prevista dal comma 4 dell'art. 2 del d.l. 4/2019, in applicazione del

disposto del comma 13 dell'art. 3 della normativa richiamata, ai sensi del quale: *“Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”*.

L'omissione di tali obblighi dichiarativi in relazione ad un soggetto indicato come facente parte del nucleo familiare della richiedente e direttamente influente sulla determinazione del quantum erogabile in base alla scala di equivalenza prevista dal comma 4 dell'art. 2 del d.l. 4/2019, determina, dunque -in adesione alla corretta prospettazione attorea- al di là delle vicende di natura penale collegate al reato contemplato dallo stesso comma 1 dell'art. 7 del d.l. cit., la nascita dell'obbligo di restituzione dell'intero importo dall'istante ottenuto in applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 7 della normativa richiamata, vigente *ratione temporis*, a norma del quale: *“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del benefi-*

cio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

Pertanto, i fatti dianzi descritti fanno sorgere a carico della convenuta, ai sensi degli artt. art. 3, comma 13, e 7, commi 3 e 4 della legge 26/2019, l’obbligo di restituire tutto quanto ricevuto per l’effetto delle dichiarazioni mendaci, per un importo corrispondente ad € 32.580,12, somma pari alle erogazioni ricevute dall’INPS a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di maggio 2020 al mese di febbraio 2023, come da prospetto INPS delle erogazioni in parola (allegato 5 all’informativa della Gdf cit.).

L’importo contestato costituisce, ad avviso della Procura, danno attuale e concreto di cui si chiede in questa sede la restituzione, secondo una ricostruzione cui il Collegio reputa di aderire, stanti i chiari riferimenti normativi e gli inequivoci supporti documentali, considerato altresì che la normativa surrichiamata contempla un articolato sistema di condizioni e obblighi, la cui permanenza ed il cui rispetto deve essere accertata al momento della concessione e durante tutto il periodo di interesse, pena la decadenza, e la conseguente revoca, del contributo concesso.

Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattizialmente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza. La convenuta ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, sia nella fase genetica della domanda, presentata sia in data 7/4/2020 che in data 17/11/2021, sulla scorta di autodichiarazioni non veritiere, che nella fase del divenire della percezione

reddituale, in particolare omettendo di comunicare lo stato di detenzione conseguito a condanna divenuta irrevocabile, del soggetto convivente indicato in precedenza.

Nel caso in esame, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dalla convenuta, che in definitiva va condannata al risarcimento del danno erariale cagionato all'INPS e quantificato nell'ammontare del contributo indebitamente percepito (€ 32.580,12). Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria da calcolare dai singoli pagamenti all'attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

D. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e del gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

- 1- dichiara la contumacia di TRAMONTANO Valeria;
- 2- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'INPS, della som-

ma di € 32.580,12, oltre rivalutazione monetaria da calcolare dai singoli pagamenti all'attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

3- condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.

4- compensa le spese relative al grado di appello.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026.

Il Presidente f.f. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 17/06/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)